

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione: argomento di prova per integrare gli elementi di giudizio già presenti

È preferibile ritenere che gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte chiamata in [mediazione](#) abbiano lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti. Si ritiene pertanto che la ritenuta assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione alla [mediazione](#) demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli [artt. 8 c. 4-bis d.lg. 28/2010](#) e [art. 116 c.p.c.](#), concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel senso di ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento.

Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 28.11.2016

...omissis...

Lo strumento offerto dall'art. [116](#) c.p.c. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale) ai fini dell'accertamento del fatto.

L'argomento di prova appartiene all'ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può fondare direttamente il convincimento.

Nel processo di inferenza La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice.

Va ricordata quella giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art. [116](#) c.p.c. può - secondo le circostanze - anche costituire unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, che così si esprime: quanto a questa ultima norma - art. 116 c.p.c. - in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti - e però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800).

Tuttavia il giudice opina che almeno di regola e secondo le circostanze sia preferibile ritenere che gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte chiamata in [mediazione](#) abbiano lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti.

**Alla luce di quanto precede, si ritiene che la ritenuta assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione xxxxxxxxxx alla [mediazione](#) demandata dal La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 c. 4-bis d.lg. [28/2010](#) e art. [116](#) c.p.c., concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel senso di ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento (evidenza del resto già insita nel regime della prova delle obbligazioni pecuniarie) e del conseguente obbligo di pagamento degli onorari da parte dell'attrice in favore del medico; naturalmente con il correttivo logico - giuridico che necessita.**

Invero non è ragionevole predicare l'obbligo di pagamento da parte della paziente per prestazioni inesatte e inadempienti del medico; sicché tale obbligo va dichiarato e limitato all'intervento di mastoplastica additiva la cui quantificazione il Giudice ricava in via equitativa, sulla base dell'esperienza maturata presso la Sezione del Tribunale specializzata in R.P. (responsabilità professionali) ed in applicazione degli artt. 8 c. 4-bis d.lg. [28/2010](#) e [116](#) c.p.c., nonché art. 2233 c.c., in complessivi € 5.000,00 onnicomprensivi, oltre interessi legali dalla data della sentenza.

Le spese (che vengono regolate secondo La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola le previsioni - orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto - della l. 24.3.2012 n. 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55) seguono la soccombenza quanto ai rapporti fra l'attrice ed il medico (sia pure con giusta compensazione per due quinti visto la parzialità della stessa) ed il medico e l'assicurazione (xxxxx si è ripetutamente opposto all'accordo che saggiamente veniva raggiunto con la

danneggiata, avanzando addirittura ed al riguardo riserva di azioni contro l'assicurazione).

Le spese di consulenza tecnica, atteso il corretto comportamento dell'assicurazione, vanno poste, in via definitiva, a carico del solo convenuto.

Attrice e assicurazione vanno infine condannati al pagamento di una somma pari al contributo unificato (ex art. 8 d.lg. [28/2010](#)).

La sentenza è per legge esecutiva.

Pqm

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'azione dell'attrice; xxxxx(per il solo intervento di cui in motivazione); condanna xxxxxx al pagamento in favore xxxxxxxxx della somma di € 5.000,00 per onorari relativamente all'intervento di mastoplastica addittiva, oltre agli interessi legali dalla La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola sentenza al saldo; condanna xxxxxl pagamento delle spese di causa in favore xxxxx che, compensate per 2/5, liquida per compensi in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali; xxxx al pagamento delle spese di causa in favore di SxxxxA. xxxxxx liquida per compensi in complessivi € 6.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali; oltre alle spese di ctu; condanna xxxxxxxxxxxxx al pagamento, ciascuno, in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione.